

## **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 381 DEL 14/11/2018**

OGGETTO: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO HARDWARE – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO FUORI M.E.P.A. DI VALORE INFERIORE AD € 1.000.

#### **IL DIRIGENTE**

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Considerato che:

- in data 12/11/2018 l'Ufficio Funzioni Informatiche ha richiesto, tramite intranet, un servizio di facchinaggio per spostare alcuni PC, video e stampanti;

- i beni in questione devono essere spostati dal suddetto ufficio al magazzino di Piazza della Cervia per lo smaltimento mentre una piccola parte di essi devono essere spostati presso ex Ufficio Protocollo (beni in custodia);

Ravvisata quindi:

- la necessità di disporre di un servizio di facchinaggio per lo spostamento del suddetto materiale informatico;

Tenuto conto che:

- il costo per l'intero servizio di facchinaggio può essere stimato in una spesa di ca. € 100,00 (esclusa Iva);

Richiamato:

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici";

Tenuto conto che:

- i commi 502 e 503 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) hanno stabilito in € 1.000 l'importo minimo per l'acquisto di beni e servizi per i quali vige l'obbligo di ricorso al M.E.P.A.;

- pertanto, in ragione dell'importo stimato del servizio di facchinaggio, è dunque possibile procedere senza preventivo ricorso al M.E.P.A.;

Ritenuto opportuno:

- considerata la modesta entità del valore del servizio, procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, ad un affidamento di importo inferiore ad € 40.000, mediante affidamento diretto all'impresa CO.G.E.A. - Cooperativa Gestione Enti Azienda - che sentita sull'argomento ha trasmesso il preventivo di cui al protocollo camerale n. 18964 del 12/11/2018 che prevede un costo orario di € 20,00 /esclusa IVA:

#### DETERMINA

1. - di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 Lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'impresa CO.G.E.A. - Cooperativa Gestione Enti Azienda, per un costo orario di € 20,00 (esclusa IVA), il servizio di facchinaggio per lo spostamento del materiale informatico.

2. - di assumere in proprio il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. - di imputare, i costi di facchinaggio, sul Conto 325066 – Oneri per facchinaggio – Centro di Costo "F001" – Servizi Generali, rinviando comunque ad un buono economale la relativa prenotazione di spesa, in quanto il costo finale non è esattamente predeterminabile ma solo successivamente alla movimentazione del materiale informatico.

IL DIRIGENTE

BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente